

- Audizione ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti -

**Commissione Ecomafie
Roma, 16 ottobre 2014**

Egregi Parlamentari,

Vi ringrazio innanzitutto perché mi state dando la possibilità di confrontarmi con voi in una commissione che è chiamata ogni giorno ad affrontare temi da cui dipende strettamente il futuro del nostro Paese e di ciascuno di noi: il contrasto ai quei fenomeni di illegalità che fanno scempio del territorio nazionale e strappano intere parti d'Italia ai cittadini per i loro illeciti interessi economici e di potere criminale.

E' per questo che, prima di ascoltare le vostre domande, ho da farvi io una richiesta, molto accorata. La ripeto da tempo, non sempre ascoltato, ma è giusto farla in particolare in questa sede, rivolgendomi ai senatori presenti: Palazzo Madama esamini e approvi al più presto il testo sugli ecoreati fermo da troppo tempo in Aula. Quel disegno di legge va approvato a tutti i costi: perché porta con sé grandi novità, su tutte l'introduzione dei reati ambientali nel codice penale. Non parliamo di uno strumento utile in più per il contrasto alle ecomafie, ma parliamo di una serie di novità irrinunciabili per stroncare quelle attività criminali che vogliono ingrossare le loro tasche facendo affari distruggendo la natura, calpestando la salute e la dignità delle persone, frenando la crescita. Non si perda ancora l'occasione di dotare le nostre istituzioni di un'arma di legalità e di civiltà contro quei business costruiti sull'illegalità e l'inciviltà.

Sono molti i temi che dovrò affrontare per cercare di dare un quadro ampio, anche se inevitabilmente sintetico delle attività del Ministero dell'Ambiente.

Andrò per grandi capitoli.

Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale

Il Ministero dell'Ambiente è titolare della messa in sicurezza e bonifica dei 40 Siti di Interesse Nazionale.

La strategia definita per dare nuovo impulso alle attività di messa in sicurezza e bonifica dei SIN (oltre circa 160.000 ettari), può essere così sintetizzata:

1. Semplificazione procedure (a normativa vigente)
2. Semplificazione normativa
3. Accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza
4. Maggiore interlocuzione con aziende
5. Maggiore coinvolgimento enti territoriali e locali nelle decisioni
6. Trasparenza

In riferimento alla semplificazione delle procedure, si segnalano:

- la sottoscrizione con TERNA di un protocollo per consentire la realizzazione di opere lineari in pendenza del completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica;
- la semplificazione delle prescrizioni relative all'esecuzione delle attività di campo il controllo delle quali viene demandato ad ARPA e ASL;
- la "decentralizzazione" delle procedure con l'organizzazione di tavoli tecnici locali su problematiche specifiche.

In riferimento alla semplificazione normativa si ricorda l'adozione di procedure semplificate per favorire **il risanamento dei suoli con interventi che hanno come obiettivo la riduzione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai livelli individuati dalla vigente disciplina.**

La soluzione merita di essere segnalata perché si affranca dalla tradizionale impostazione che individua le semplificazioni solo nell'abbreviazione dei termini del procedimento, che in ogni caso spesso

non sono comunque rispettati. Si è cercato di responsabilizzare i soggetti interessati: chi decide di bonificare riportando i livelli di contaminazione ai livelli stabiliti in via generale dalla legge in relazione alla specifica destinazione d'uso può procedere senza necessità di autorizzazioni preventive in quanto il controllo si sposta sulla verifica se sono stati conseguiti gli obiettivi attesi. Mi sembra una scommessa importante, anche se limitata al suolo. Altra misura di semplificazione è il regolamento per la messa in sicurezza e bonifica della rete carburanti (ai sensi dell'art. 242, comma 13-bis e dell'art.252, comma 4 del Dlgs 152/06) sul quale è stato acquisito in data 8 ottobre 2014 il parere favorevole del Consiglio di Stato e che firmerò nelle prossime ore. Infine, ma non in ordine di importanza, devo ricordare le norme inserite all'interno del DL 133/2014 ("Sblocca Italia").

Ho inoltre chiesto e ottenuto dai miei uffici uno sforzo maggiore per accelerare le procedure in corso. Nei primi sette mesi del 2014 sono stati predisposti 62 decreti per progetti di bonifica delle aree 'Sin': 51 di approvazione, 8 di autorizzazione di avvio dei lavori, 3 di approvazione dei progetti di dragaggio. Oltre il doppio, dunque, rispetto all'intero 2013, in cui i decreti erano stati 26 (11 di approvazione, 12 di autorizzazione avvio lavori e 3 di approvazione progetti di dragaggio). Ma ancora più significativo è il confronto dal 2000 ad oggi: in questi primi sette mesi, infatti, è stato predisposto il 23% della totalità dei decreti **di approvazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza nei siti di interesse nazionale.**

Sempre nei primi sette mesi dell'anno, si sono tenute 112 Conferenze dei Servizi (65 istruttorie e 47 decisorie, quasi una al giorno) nel corso delle quali sono stati esaminati progetti di interventi di bonifica per circa 600 ettari.

L'attività svolta ha consentito di completare le caratterizzazioni in alcuni SIN, di incrementare le percentuali sia delle aree a terra per le quali sono stati approvati progetti di bonifica sia delle aree liberate e restituite agli usi legittimi. I dati complessivi possono così essere riassunti.

La caratterizzazione è stata completata per i SIN di Manfredonia; Cengio e Saliceto; Massa e Carrara; Balangero; Pieve Vergonte; Sesto San Giovanni; Fidenza; Laguna di Grado e Marano; Cogoleto; Bari Fibronit; Biancavilla; Livorno; Emares; Broni; Gela e Pioltello – Rodano.

Sono stati approvati progetti di bonifica per la totalità delle aree di Cengio-Saliceto e Pieve Vergonte; per il 93% di Broni; per il 92% di Fidenza; per il 73% di Bari Fibronit; per il 55% di Venezia- Porto Marghera; per il 47% di Sesto San Giovanni; per il 46% di Trento Nord; per il 40% di Emares; per il 36% di Pioltello – Rodano; per il 26% di Crotone; per il 24% di Napoli Bagnoli-Coroglio; per il 22% di Massa e Carrara e Cogoleto; per il 16% di Napoli Orientale; per il 15% di Laguna di Grado e Marano e Trieste; per il 13% di Priolo ed, infine, per il 12% di Brescia Caffaro

Infine, le aree liberate e restituite agli usi legittimi sono circa 4.290 ettari: l'85% delle aree della Val Basento; il 19% di Milazzo; il 18% di Manfredonia; l'11% di Crotone; l'8% di Fidenza; il 7% di Priolo, Taranto e Trieste; il 6% di Sesto San Giovanni; il 5% di Venezia- Porto Marghera; il 4% di Piombino e Porto Torres; il 3% di Laghi di Mantova e il 2% di Laguna di Grado e Marano.

E' stato avviato un confronto "trasparente" con le aziende con un calendario di audizioni pubblicato sul sito web del MATTM all'indirizzo www.bonifiche.minambiente.it. Nell'ambito delle audizioni vengono forniti chiarimenti tecnici e amministrativi sui procedimenti di interesse.

Gli enti locali e territoriali vengono coinvolti in tutte le fasi del procedimento. In particolare alle Regioni, che partecipano alle Conferenze di Servizi decisorie,

vengono affidati ruoli di coordinamento tecnico locale su tematiche specifiche al fine di agevolare la condivisione delle decisioni assunte in sede di Conferenza di Servizi.

In riferimento alla trasparenza, a partire da marzo 2014 sono stati pubblicati sull'apposita sezione sito del Ministero tutti i verbali delle Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie tenutesi per i Siti di Interesse Nazionale, i resoconti di riunioni e tavoli tecnici, gli accordi di programma sottoscritti, dati e informazioni sullo stato di avanzamento dei procedimenti e sulle risorse erogate, nonché atti di indirizzo e protocolli di valenza generale.

Porto Marghera

In particolare il SIN di Venezia (Porto Marghera) comprendeva:

- a) l'area industriale (contenente **nella quale risultavano insediate** Aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI S.p.A, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni;
- b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel Comune di Venezia, anche **a destinazione residenziale e agricola;**
- c) l'area lagunare prospiciente l'area industriale di Porto Marghera;

In attuazione del DL n. 83 del 2012, art, 36 bis, comma 4, l'area di intervento di competenza del Ministero è stata ridefinita con esclusione dal sito di interesse nazionale, in particolare

le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la Stazione Marittima nonché una serie di aree a terra.

Attualmente il perimetro del sito di interesse nazionale comprende una superficie complessiva di 1.621 ha.

La Regione è ora subentrata nella titolarità del procedimento di di bonifica delle che a seguito della ripermetrazione sono state escluse dal S.I.N.

1. Stato delle attività:

Come ho avuto modo di accennare le attività istruttorie dei procedimenti di bonifica e messa in sicurezza delle aree comprese nel S.I.N. di Porto Marghera hanno avuto un'ulteriore accelerazione rispetto ai risultati già apprezzabile conseguiti in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.04.2012 dal Ministro dell'Ambiente, dal Sindaco di Venezia, dalla Regione Veneto e dal Magistrato alle Acque di Venezia per accelerare il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica, dell'intera area.

L'Accordo di Programma si è rivelato uno strumento utile anche al fine di favorire l'azione coordinata delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di bonifica del sito. In attuazione dell'Accordo di Programma, sono stati infatti elaborati ed approvati diversi protocolli operativi che hanno consentito di rendere più omogenea e coerente l'azione amministrativa in relazione alle specifiche caratteristiche della contaminazione del sito e per l'individuazione delle conseguenti modalità di intervento.

Voglio ricordare in particolare il Protocollo Operativo per la caratterizzazione; il Protocollo sulle modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda; il Protocollo sulle Modalità di presentazione delle proposte inerenti alle attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati; il Protocollo sui Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie; il Protocollo sul SOIL GAS; il *"Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati"*.

La complessiva attività svolta dal Ministero sul sito, grazie anche alla

collaborazione della Regione e degli Enti territoriali ha consentito, ad oggi, di tenere 92 Conferenze di Servizi, adottare 94 decreti e approvare oltre n. 950 elaborati progettuali, tra Piani di caratterizzazione, progetti di messa in sicurezza delle acque di falda, analisi di rischio sito – specifiche, progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda relativi ad aree di competenza pubblica e privata.

Bonifiche sullo stabilimento ILVA

L'area ILVA è stata interamente caratterizzata dall'AZIENDA, e sulla base dei risultati della caratterizzazione nel 2007 è stata richiesta la rimodulazione degli obiettivi di bonifica rispetto a quelli proposti

Le determinazioni dell'Amministrazione sono state oggetto di contestazione innanzi al TAR che con sentenza 329/2012 ha accolto solo in parte il ricorso; contro la sentenza pende ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

L'inerzia dell'azienda è venuta meno con la nomina del Commissario e Sub-commissario ILVA a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legge n. 61 del 2013, n. 136 del 2013, e n. 100 del 2014, tutti convertiti in legge nei termini .

In particolare, Il Commissario per l'ILVA nell'ambito degli interventi di copertura dei parchi minerali previsti nell'AIA ha presentato il *“Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area Parchi Primari e Parco Loppa”* e il *“Piano integrativo di caratterizzazione ambientale dell'area parchi materie prime”* che completa il Piano di caratterizzazione già eseguito.

Il Progetto di messa in sicurezza della falda prevede la realizzazione di una barriera idraulica con diaframma plastico a pannelli in cemento e bentonite, **per uno sviluppo lineare di circa 2.740 m, con profondità variabili da 6 a 12 m e una trincea drenante.**

Il progetto non è stato ritenuto approvabile e deve essere integrato con appositi studi idrogeologici. Nel frattempo è stato prescritto di attivare idonee misure di prevenzione consistenti in una barriera idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate; il sub-Commissario Ronchi ha avviato la realizzazione di tali misure.

Il Piano di caratterizzazione integrativo è stato invece approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 18.12.2013, e sono in corso le relative attività in contraddittorio con ARPA Puglia.

Si è in attesa della restituzione dei dati di monitoraggio delle attività di messa in sicurezza e dei risultati della caratterizzazione validati da ARPA Puglia.

RIFIUTI

Le norme nazionali che disciplinano la gestione dei rifiuti attuano nel nostro ordinamento principi di derivazione europea.

Tuttavia, le norme nazionali spesso impongono adempimenti più gravosi rispetto a quelli previsti dalla disciplina comunitaria recepita, oltretutto senza risultati pratici effettivi sul piano del contrasto delle attività di smaltimento illecito

Inoltre, esistono molte difficoltà operative legate alla mancanza di un sistema adeguato e integrato di impianti di gestione di rifiuti urbani e ai ritardi di alcune regioni nella raccolta differenziata

Le situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti che si registrano nel

nostro Paese sono in gran parte riconducibili a queste difficoltà, che espongono il nostro Paese a ripetute contestazioni da parte della Commissione Europea. Proprio ieri è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia che condanna l'Italia per non aver adottato alla data del 1° giugno 2012 tutte le misure necessarie per evitare il conferimento in discarica di rifiuti non trattati e per non aver creato nella Regione Lazio una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Su quest'ultimo tema il Governo ha deciso di intervenire con una specifica norma del DL sblocca Italia, che ha sollevato, a mio avviso, polemiche non giustificate alla luce delle difficoltà che il nostro Paese incontra nel settore.

Illustrerò adesso le principali criticità del settore, evidenziando, quando possibile, anche le proposte di soluzione che il Ministero intende o è in grado di adottare.

STATO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE

Molte delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia riguardano il tema della gestione dei rifiuti. Negli ultimi anni la situazione è numericamente migliorata ma restano le contestazioni che riguardano il nucleo centrale della gestione dei rifiuti. I casi emblematici, sui quali si è incentrata l'attenzione della Commissione riguardano il problema delle discariche abusive, la gestione dei rifiuti in Campania e come accennato lo smaltimento in discarica di rifiuti non trattati e la mancanza di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti domestici che consenta all'Italia di conseguire l'autosufficienza.

Resta il dato che il nostro Paese gode di brutta fama a Bruxelles in questo campo e viene classificato al ventesimo posto su 27 Stati membri per quanto riguarda le gestione dei rifiuti.

E' una "classifica" di cui abbiamo contestato i criteri ma ci troviamo pero in grande difficoltà nel difendere un sistema Paese che, nonostante stia realizzando progressi importanti per una corretta gestione dei rifiuti a livello nazionale e locale, ha difficoltà a chiudere casi sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista legale, rappresentano evidenti criticità sul nostro territorio.

Due dei tre casi menzionati (la procedura di infrazione 2003/2077 sulle discariche abusive e la procedura di infrazione 2007/2195 sulle gestione dei rifiuti in Campania) sono ad uno stadio molto avanzato.

In entrambi i casi, sono emanate sentenze di prima condanna, rispettivamente nel 2007 e nel 2010 e il nostro Paese è oggetto di un secondo deferimento con una quantificazione della Commissione Europea delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di seconda condanna.

Invece, nel caso relativo alla discarica di Malagrotta il contenzioso è stato aperto nel 2011 e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, lo scorso 15 ottobre, ha emanato una prima sentenza di condanna.

La procedura di infrazione sulle discariche abusive, è stata aperta inizialmente a seguito della pubblicazione di un rapporto del Corpo Forestale dello Stato che censiva sotto un'unica denominazione migliaia di siti di abbandoni di rifiuti e discariche dismesse. A seguito della sentenza di condanna del 2007 il mio Ministero ha intrapreso un'azione volta alla creazione di un sistema di monitoraggio, con aggiornamento dei dati regionali relativi alla bonifica dei siti oggetto della procedura.

Rispetto ai 5.297 siti da ripristinare inizialmente segnalati, gli aggiornamenti trasmessi alla Commissione Europea hanno evidenziato progressivi miglioramenti nell'avanzamento degli iter di ripristino.

L'ultimo aggiornamento trasmesso a dicembre 2012 riportava pertanto che il numero di discariche da ripristinare era diminuito a 212 siti, la maggior parte dei quali con interventi in corso.

Ciò non ha evitato che, con ricorso del 16 aprile 2013, la Commissione Europea deferisse il nostro Paese per non esecuzione della prima sentenza di condanna e contestando ancora la presenza di 218 discariche abusive.

Con questo ricorso, è stato chiesto alla Corte di condannare il nostro Paese al pagamento di un'ammenda forfettaria (la cosiddetta "multa") di circa 56 milioni di euro; ed un'ammenda giornaliera di oltre 250 mila euro (esattamente 256.819,20) per ogni giorno successivo all'eventuale seconda condanna e fino alla risoluzione definitiva del caso, che ammonterebbero a oltre 93 milioni di euro all'anno.

Il dato riportato nel ricorso appare inesatto in quanto i 218 siti segnalati sono per lo più ex discariche comunali chiuse da anni, in ogni caso prima del termine per adempiere alla sentenza del 2007. Comunque, data la gravità e dell'urgenza della situazione, il Governo ha deciso adottare ulteriori misure per lo stanziamento dei fondi necessari alla bonifica delle discariche ancora oggetto della procedura di infrazione. Con l'avanzamento delle attività di bonifica per i siti oggetto di contestazioni comunitarie, sarà infatti possibile ottenere una riduzione delle sanzioni pecuniarie che saranno imposte soltanto con la seconda sentenza di condanna della Corte di Giustizia.

A fronte di un fabbisogno stimato di euro 118 milioni di euro (118.558.237,274) per il finanziamento degli interventi da ultimare, è stata data parziale copertura finanziaria con il Piano straordinario del 2013 (previsto

dall'art. 1, comma 113, della L. n. 147 del 2013) per **60 milioni** di euro (60.152.002,92) con il quale è stata data copertura agli interventi nelle discariche presenti in Sicilia, Puglia, Veneto e Abruzzo.

Le somme residue che non trovano attualmente copertura finanziaria né nazionale né regionale ammontano a **oltre 58 milioni** di euro (58.406.234,35).

E quindi necessario un ulteriore sforzo per la risoluzione del caso.

Appare inoltre indispensabile una piena collaborazione di tutte le Regioni sul cui territorio esistono situazioni irrisolte, alle quali è stato richiesto un aggiornamento sul completamento degli interventi in corso e una ricognizione attuale degli investimenti ancora necessari e del fabbisogno residuale.

Nel quadro della **procedura di infrazione sulle gestione dei rifiuti in Campania**, a seguito della condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 4 aprile 2010, la Commissione Europea, a settembre 2011, ha notificato una lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia per mancata esecuzione della sentenza.

L'Italia è stata condannata per non avere creato nella Regione Campania una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani. A questa sentenza è seguita nel settembre 2011 una lettera di messa in mora da parte della Commissione Europea in relazione all'obbligo del Governo italiano di adeguarsi alla sentenza. Il 24 gennaio 2012 è stato pubblicato nel bollettino regionale della Campania il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che prevede gli impianti per la corretta gestione dei rifiuti urbani dal 2016. La Commissione europea ha invitato il Governo italiano a garantire una corretta gestione dei rifiuti anche durante il periodo transitorio 2012-2016, in attesa dell'entrata in funzione degli impianti previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

A tal fine, la Regione Campania ha elaborato un “*Programma attuativo per la gestione dei rifiuti in Campania nel periodo transitorio*”, che contiene un dettagliato elenco degli impianti da realizzare con relativi tempi di ultimazione lavori.

Il Programma è stato trasmesso, tramite Rappresentanza italiana, alla Commissione europea che ha preteso che fossero apportate alcune integrazioni entro il 15 settembre 2012 e che da tale data fossero predisposti dalla Regione e trasmessi report trimestrali per poter verificare il rispetto del cronoprogramma attuativo.

Il cronoprogramma previsto nel Programma attuativo predisposto dalla Regione Campania per la realizzazione degli interventi necessari ad adempiere agli obblighi stabiliti nella citata sentenza, **non è stato, però, rispettato.**

Di conseguenza, in data 14 gennaio 2014, la Commissione Europea ha nuovamente deferito lo Stato Italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della suddetta sentenza e notificato un ulteriore ricorso.

In caso di condanna, lo Stato Italiano rischia pesantissime sanzioni pecuniarie quantificate dalla Commissione Europea in:

- una somma forfettaria (la cosiddetta “multa”) di 28 mila (28.089, 60) euro al giorno dovuta per il numero di giorni che intercorre tra la data della prima sentenza e la data della seconda sentenza, circa 10 milioni (10.252.704) euro all’anno;
- una penalità di mora di 256 mila (256.819, 20) euro al giorno dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento per 93 milioni (93.739.008) euro all’anno.

Ad oggi, quindi, gli effetti della procedura di infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli impegni assunti dalla Regione Campania, è stato

calcolato, rischia di determinare una condanna al pagamento di una sanzione di circa **228 milioni di euro** a carico dello Stato, cioè di tutti gli italiani.

Con l'ultimo report trimestrale del 15 settembre 2014), la Regione Campania ha fornito un quadro aggiornato delle attività messe in atto per raggiungere tale obiettivo, dimostrando un costante impegno nella riduzione della produzione dei rifiuti e nell'aumento della raccolta differenziata, ma confermando nel contempo i ritardi accumulati sul cronoprogramma concordato con la Commissione Europea.

Allo stato attuale e nonostante gli sforzi compiuti anche a livello nazionale per sostenere la Regione Campania Tale situazione non consente di escludere, a breve termine, una probabile e pesantissima seconda condanna nei confronti del nostro Paese.

2.3. Per quanto riguarda **la procedura di infrazione relativa alla gestione dei rifiuti nella Regione Lazio** (la 2011/4021), riguardava inizialmente soltanto la discarica di Malagrotta, ed è stato poi esteso ad altre discariche di rifiuti urbani del Lazio dalla Commissione Europea, con il parere motivato notificato il 1° giugno 2012 e il ricorso del 13 giugno 2013.

La principale contestazione riguarda il rispetto dell'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinché solamente i rifiuti adeguatamente trattati vengano collocati a discarica. La Commissione ritiene che la Regione Lazio non abbia creato una rete integrata ed adeguata di impianti per il pretrattamento dei rifiuti. Per idoneo trattamento la Commissione considera una adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

A seguito dell'aggravamento della procedura di infrazione e nel rispetto degli impegni assunti con la Commissione Europea, la discarica di Malagrotta è stata chiusa definitivamente ad ottobre 2013.

Sono state inoltre alcune misure al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che costituisce una adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e un pretrattamento ammissibile ai sensi della Direttiva. In particolare il “Patto per Roma” è stato adottato di promuovere e sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016. Per quanto riguarda il finanziamento di tali attività, il Ministero dell’Ambiente contribuisce con una somma di **10 milioni di euro l’anno**, per ciascuna delle annualità 2012-2013-2014.

A fronte dell’effettivo deficit di pre-trattamento dei rifiuti documentato sia dal Piano regionale di gestione dei rifiuti che da diversi provvedimenti, la Regione ha comunicato stime migliorative sui tassi di raccolta differenziata raggiunti e sulle quantità di rifiuti prodotti e illustrato le misure adottate per compensare il deficit di trattamento in alcune SubAto, rendendo pienamente operativi gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico attualmente in esercizio.

Ciò nonostante, con la recente sentenza del 15 ottobre 2014, la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia per non avere garantito che la totalità dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubAto di Latina fossero sottoposti ad un idoneo trattamento ai sensi della normativa comunitaria sui rifiuti.

Va precisato che **la condanna riguarda la situazione al 1° agosto 2012**, che era la data di scadenza del termine impartito con il parere motivato dalla Commissione Europea.

Comunque, per dare piena esecuzione alla sentenza della Corte ed evitare un aggravamento del relativo contenzioso, appare necessario valutare la situazione attuale e le eventuali misure aggiuntive necessarie a garantire la piena

autosufficienza della Regione Lazio in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti nel pieno rispetto della normativa comunitaria applicabile.

Questo obiettivo non può che essere raggiunto attraverso una intensa collaborazione tra le Autorità nazionali e regionali competenti e consentirà di avviare una fase di negoziato con la Commissione Europea finalizzata alla chiusura nel breve termine della procedura di infrazione in parola.

CICLO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

In coerenza con i principi dell'Unione europea, la normativa italiana sui rifiuti è orientata, ormai da tempo, alla realizzazione di un sistema di “gestione integrata” che punta ad ottimizzare la riduzione a monte della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materiali ed energia, ed al tempo stesso consente di ottenere il duplice risultato della valorizzazione economica della risorsa rifiuto e della tutela della qualità ambientale.

In un corretto sistema di gestione integrata dei rifiuti, lo smaltimento viene infatti a costituire una opzione residuale, mentre la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio assume un ruolo prioritario in quanto consente di ridurre significativamente il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e di valorizzare le componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta.

Il decreto legislativo 152/2006, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, ha effettuato un riparto di competenze nella materia dei rifiuti tra stato, regioni, province e comuni. Nell'ambito di tale riparto al Ministero spetta

un importante ruolo di indirizzo e coordinamento, che si esplica anche tramite la definizione delle normative tecniche settoriali.

Le Regioni hanno invece il compito di adottare i piani per la gestione di rifiuti, che, garantendo lo sviluppo di politiche di prevenzione e di riciclaggio, realizzano un sistema di gestione integrata coerente con la normativa nazionale ed europea, e improntato ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti. Le regioni svolgono inoltre un essenziale ruolo quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito del territorio di competenza.

Sebbene la funzione di pianificazione sia stata realmente adempiuta da parte delle Regioni, le inefficienze di sistema si registrano sul profilo dell'attuazione dei piani, con riguardo ai quali il Ministero, avendo un ruolo di mero indirizzo e coordinamento non è in grado di intervenire in maniera risolutiva.

Infatti, le cause della mancata attuazione delle previsioni del piano sono principalmente esterne al controllo dei soggetti pubblici, e per lo più imputabili a profili di tipo economico, alla durata dell'iter di autorizzazione degli impianti, all'opposizione delle comunità locali rispetto all'installazione di nuovi impianti di gestione, che spesso degenerano in contenzioso dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali o europee. Permangono quindi allo stato dei fatti serie criticità dovute alla difficoltà di localizzazione di nuovi impianti, in special modo degli impianti di termovalorizzazione.

In questo ambito, l'articolo 35 della decreto Sblocca-Italia (n. 133/2014) si pone come il tentativo di offrire uno spunto alla riorganizzazione del sistema vigente, introducendo nuove logiche sistematiche.

Tale disposizione propone infatti di effettuare una ricognizione degli impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e adeguato di gestione di tali rifiuti e per conseguire l'autosufficienza a livello nazionale. Gli impianti, sono individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e senza pregiudizio per gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.

Vengono quindi individuati come infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale gli impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani esistenti o da realizzare per conseguire l'obiettivo di attuare un sistema integrato e adeguato di gestione dei rifiuti e per conseguire l'autosufficienza a livello nazionale.

“TERRA DEI FUOCHI”

L'esempio più doloroso per questo Paese quando si parla di interessi criminali sul territorio è certamente quella zona che viene comunemente identificata come "Terra dei Fuochi".

Fin dal primo momento l'impegno del Governo è stato a un livello massimo. Posso assicurare tutti voi che l'attenzione del mio ministero, dell'Agricoltura e della Salute, assieme a tutte le istituzioni locali preposte, resterà altissima fin quando quelle terre non verranno restituite ai cittadini campani in piena sicurezza. È una battaglia che vogliamo portare avanti senza tregua al fianco dei cittadini di quelle terre e contro il malaffare nazionale, non solo della Campania o del Sud, che si è reso protagonista di gravissimi scempi ambientali. Quello non è un problema della Campania, ma è un problema di tutto il territorio nazionale, perché tutto il territorio nazionale ha concorso a causare la situazione intollerabile che c'è in quella zona.

Il decreto-legge n. 136 del 2013 dispone che alcune organizzazioni siano al lavoro per verificare, attraverso indagini tecniche di mappatura l'eventuale esistenza di effetti contaminanti, sversamenti o smaltimenti abusivi nei terreni destinati ad uso agricolo. Sono stati individuati 57 Comuni, ubicati nelle province di Napoli e Caserta, sui quali svolgere prioritariamente le indagini.

Da fine 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro che vede insieme il mio Ministero, quello della salute e quello dell'agricoltura, in stretto coordinamento con il Corpo forestale dello stato e con i diversi enti interessati, che ha definito un modello scientifico per la classificazione dei terreni potenzialmente interessati da sversamenti illeciti di rifiuti.

I siti interessati da sversamenti, per un totale di 1.146 ettari, sono stati divisi in 5 classi di rischio. Le analisi tecniche e le integrazioni scientifiche, assieme al lavoro di rilevamento fotografico disposto sul territorio, ha individuato 51 siti rientranti nelle classi di rischio più elevate.

Nelle more dell'esecuzione delle indagini dirette e nel rispetto del principio di precauzione è stata comunque vietata l'immissione sul mercato dei prodotti agricoli.

Sulla base del richiamato decreto, si è svolta la prevista attività di campionamento sui 51 siti interessati ed è attualmente in corso l'acquisizione dei risultati delle analisi, che presentano peraltro una particolare complessità dal punto di vista tecnico.

Sulla base dei risultati delle complesse analisi disposte sui terreni a rischio verranno definitivamente individuati quei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative,

ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Gran parte di queste informazioni sono anche reperibili sul sito che abbiamo creato *ad hoc* e dedicato proprio a questa tematica.

SISTEMI COLLETTIVI PER LA GESTIONE DI SPECIFICI FLUSSI DI RIFIUTI

Il settore dei consorzi per la gestione di talune tipologie di rifiuti costituisce uno dei temi sui quali questo Ministero sta ponendo maggiore e costante attenzione, anche in considerazione delle forti criticità che lo connotano. I sistemi consortili per la gestione di alcuni flussi di rifiuti (di cui il sistema per i rifiuti di imballaggio rappresenta il modello più consolidato), sono nati sotto il cosiddetto codice Ronchi (d.lgs. 22/1997), in un contesto giuridico, ma anche sociale ed economico ben diverso da quello attuale.

Il consolidamento di tali consorzi ha rivelato nel tempo i profili di efficienza del loro operato (in termini di raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio per frazioni omogenee di rifiuti), ma al tempo stesso ha anche consentito il radicarsi di alcuni profili di inefficienza organizzativa, che sono oggi la causa di diseconomie di sistema. Ciò è ad esempio confermato, nel settore della gestione dei rifiuti di imballaggio, dall'ammontare di anno in anno crescente del contributo ambientale pagato dai consorziati a copertura dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio, ma di fatto traslato sul prezzo finale dell'imballaggio venduto al consumatore. Di contro, dall'esame dei bilanci trasmessi al Ministero da tali consorzi, sono emersi ingenti somme accantonate in fondi di riserva (in ragione della non distribuibilità degli stessi tra i consorziati). Tale aspetto costituisce al momento oggetto di approfondimento da parte del Ministero, anche in considerazione del ruolo chiave che tali consorzi rivestono

nel complessivo sistema di gestione dei rifiuti e del loro carattere sussidiario (anche economicamente) rispetto al gestore pubblico.

Molte sono inoltre le iniziative adottate di recente nel settore in discorso, sia sul piano normativo (si pensi all'adozione del DM 26 aprile 2013 recante lo statuto tipo dei consorzi di filiera degli imballaggi), sia su quello amministrativo (si considerino i provvedimenti di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti PARI e CONIP).

Una delle tendenze che paiono al momento profilarsi è quella di dare un più chiaro inquadramento della natura giuridica di tali consorzi, e soprattutto del loro ruolo all'interno del complessivo sistema di gestione dei rifiuti. Ciò in concomitanza sia del recente rinnovo dell'accordo quadro Anci-Conai, ma soprattutto in coincidenza con la recente sentenza adottata dal Tar Lazio n. 10263 del 10.10.2014, con la quale è stata confermata la piena validità ed efficacia del DM 26 aprile 2013 di adozione dello statuto tipo dei consorzi di filiera per la gestione degli imballaggi.

Le iniziative assunte dal Ministero hanno certamente aperto la strada ad una riflessione a tutti i livelli (legislativo e giudiziario oltre che amministrativo) con riferimento a tali consorzi, i quali, occorre chiarirlo, possono rappresentare un elemento essenziale per l'efficientamento del complessivo sistema di gestione dei rifiuti.

Coerente con questa impostazione è anche la disposizione di cui all'articolo 13 del Disegno di Legge Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, (introdotta a modifica dell'articolo 206-bis del D.lgs. 152/2006) che ha destinato ad ISPRA una quota dei contributi riscossi dai consorzi di filiera ai fini della copertura dei costi di supporto tecnico al Ministero per lo svolgimento delle attività precedentemente svolte dal soppresso Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.

DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI RESIDUI DELLA DIGESTIONE ANAEROBICA (DIGESTATO)

In linea con l'esigenza di rafforzare l'attività di prevenzione, il Ministero sta intervenendo con riferimento a quei residui dell'attività di digestione anaerobica e che sinora, in assenza di una disciplina apposita, sono stati considerati come rifiuti. Si tratta, in realtà, di materiali o sostanze che possono essere destinati all'attività di spandimento sul suolo agricolo, come già avviene peraltro per gli effluenti di allevamento e le acque reflue ma che, in assenza di una disciplina idonea a regolamentare tali aspetti, non sono adeguatamente valorizzati.

Alla luce di tali considerazioni il Ministero delle politiche agricole ha avviato le attività di stesura, di concerto con il Ministero dell'ambiente, di un nuovo decreto ministeriale.

Tale novità comporta effetti positivi sotto un duplice profilo: da un lato i residui dell'attività di digestione vengono sottratti al flusso dei rifiuti ed utilizzati per scopo agricolo, sostituendo eventualmente concimi chimici o materie prime ammendanti, dall'altro lato evita il conferimento in discarica di rifiuti biodegradabile in coerenza con i dettami della vigente normativa comunitaria (Direttiva 199/31/CE.)

DATI SULLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

La produzione dei rifiuti urbani in Italia si attesta, nel 2013, a poco meno di 30 milioni di tonnellate, facendo registrare una riduzione di quasi 400 mila

tonnellate rispetto al 2012. Tale contrazione, che fa seguito ai cali già registrati nel 2011 e nel 2012, porta a una riduzione complessiva di circa 2,9 milioni di tonnellate rispetto al 2010.

Nell'ultimo biennio, la riduzione complessiva, è stata pari al 8,9%, evidenziando un trend coerente con quello degli indicatori socio-economici, quali prodotto interno lordo e consumi delle famiglie.

Per quanto riguarda la produzione nazionale pro capite dei rifiuti urbani, il valore 2013 si attesta a 487 kg/abitante per anno continuando ad assumere valori disomogenei per macro area: Nord 489 kg/ab; Centro 549 kg/ab; Sud a 448 kg/ab.

Un altro importante elemento di valutazione riguarda la raccolta differenziata che, nel 2013 si è attestata al 42,3% della produzione totale dei rifiuti urbani; continuando, pertanto, il trend di crescita già segnalato negli anni precedenti. Rispetto al 2011, anno in cui tale percentuale si assestava al 37,8%. Si osserva dunque un'ulteriore crescita, ancora però non sufficiente a raggiungere l'obiettivo del 2012 (65%), e neppure quello previsto per il 2011 (60%), individuati dal d.lgs. n. 152/2006 e dalla legge 27 dicembre 2006.

La direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) recepita nell'ordinamento nazionale, affianca, agli obiettivi di raccolta previsti dalla normativa italiana, target di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per specifici flussi di rifiuti quali i rifiuti urbani e i rifiuti da attività di costruzione e demolizione.

Nel caso dei primi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, entro il 2020, riguardanti almeno le frazioni costituite da carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, sono di almeno il 50 % in termini di peso.

Al fine poi di promuovere il riciclaggio di alta qualità gli Stati membri dovranno istituire la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul

piano tecnico, ambientale ed economico. Entro il 2015 la raccolta differenziata dovrà essere istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro . La direttiva europea, pur non prevedendo target di raccolta differenziata richiede, dunque, che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni indicate (carta, metalli, plastica e vetro).

L'analisi dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani evidenzia che, nel 2011, **il 42,1% dei rifiuti prodotti sono ancora avviati allo smaltimento in discarica che rappresenta, dunque, la forma di gestione più diffusa.**

La valutazione dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana sostenuti da alcuni Comuni italiani, comprendente il ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, la raccolta differenziata, lo spazzamento e il lavaggio delle strade e gli altri servizi connessi in generale con la nettezza urbana, si evince che, per il campione preso in esame, nel 2012 a livello nazionale, l'ammontare medio pro capite annuo dei proventi da tassa e/o tariffa risulta di 159,00 euro/abitante per anno, con un aumento dell'1,2% rispetto al 2011, in cui era pari a 157,04 euro.

I costi di gestione dei rifiuti indifferenziati e delle raccolte differenziate sono rispettivamente pari a 62,30 ed a 42,18 euro/abitante per anno, lo spazzamento e lavaggio delle strade a 23,61 euro/abitante per anno ed infine, i costi di remunerazione del capitale a 7,68 euro abitante per anno.

RIFIUTI TRANSFRONTALIERI

Con il regolamento 1013/2006 l'Unione Europea ha voluto rafforzare, semplificare e precisare le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti al fine di migliorare la protezione dell'ambiente, riducendo così il rischio di spedizioni di rifiuti non controllate. Tale regolamento ha anche integrato nella

legislazione europea le disposizioni della Convenzione di Basilea nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall'OCSE.

Nella legislazione nazionale si prevede (art. 194, comma 7, del decreto Legislativo 152/2006) che entro il 30 settembre di ogni anno le autorità competenti di spedizione /destinazione di rifiuti transfrontalieri trasmettano al Ministero dell'Ambiente i dati previsti, riferiti all'anno precedente.

Il Ministero dell'Ambiente invia quindi annualmente a tutte le autorità competenti la richiesta di informazioni e dei dati relativi alle spedizioni transfrontaliere effettuate riferite all'anno precedente.

Entro il 30 settembre di ogni anno, quindi, le autorità competenti devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente tutti i dati e le informazioni necessarie che, a loro volta, diverranno oggetto di analisi e rielaborazione finalizzate alla compilazione e trasmissione del report annuale attraverso il portale *eDAMIS* di *EUROSTAT*. Il report annuale deve essere trasmesso entro la fine dell'anno civile e contenere i dati relativi all'anno precedente la trasmissione.

Sono oggi disponibili i dati relativi all'annualità 2012, regolarmente trasmessi, tramite *eDAMIS*, dal Ministero dell'Ambiente nel dicembre 2013.

Nel report vengono riportati tutti i movimenti riguardanti le tipologie di rifiuti previste dalla Convenzione di Basilea.

Tale report contiene, sia per i rifiuti importati che per quelli esportati dal nostro paese, in sintesi:

- Le tipologie di rifiuti;
- Le quantità;
- I paesi di destinazione/provenienza;
- I paesi di eventuale transito;
- eventuale classe di pericolo del rifiuto;

- tipologia di operazione finale di smaltimento/recupero.

A tal proposito, per un'analisi di dettaglio, si allega il report completo relativo ai rifiuti movimentati nell'anno 2012.

Infine, per quanto concerne i costi di esportazione ed importazione dei rifiuti transfrontalieri, si precisa che non vi sono attualmente disposizioni di legge che prevedano comunicazioni di tale genere e, quindi, non si può ad oggi fare un bilancio economico/finanziario delle movimentazioni transfrontaliere.

SISTRI

La complessa vicenda del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, è nota, com'è altresì noto che sia oggetto di procedimenti dell'autorità giudiziaria.

Mi limiterò in questa sede a fare una “fotografia” dello stato dell'arte e indicare le scelte adottate dal Governo, consegnando agli atti la documentazione più dettagliata sull'iter complessivo di cui i commissari potranno prendere visione.

Il sistema si applica, oggi, ai soli rifiuti pericolosi, e, in questo ambito, ad enti ed imprese con più di dieci dipendenti.

Il sistema è operativo: dal 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori; dal 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

Fino al 31 dicembre 2014 sono sospese le sanzioni e sono obbligatori (e sanzionati) gli adempimenti cartacei (registro di carico e scarico, formulario e

MUD), nella versione previgente alle modifiche apportate con il D.Lgs.205/2010.

Il Governo ha deciso nel giugno scorso di chiudere il contratto Sistri stipulato a suo tempo con la Selex, società del gruppo Finmeccanica.

Infatti (*con l'articolo 14, comma 2-bis, lett. b), del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, è stato aggiunto all'articolo 11 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 il comma 9-bis*) è stato previsto che il **termine finale di efficacia del contratto** con la Concessionaria SELEX è stabilito al 31 dicembre 2015. Entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà avviare le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice ambientale, dalle norme dell'Unione europea di settore, e dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.

RIFIUTI RADIOATTIVI

La legge attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le seguenti competenze in materia di rifiuti radioattivi:

- pareri obbligatori riguardo alle istanze per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.

- pareri obbligatori riguardo alle istanze di disattivazione degli impianti nucleari
- pareri obbligatori riguardanti il Deposito nazionale destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e dall'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile nucleare irraggiato provenienti dalla pregressa gestione degli impianti nucleari.

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE COMPETENTE

Con il D.Lgs. 45/2014, di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM in materia di gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, è stata individuata nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

Fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA.

PROGRAMMA NAZIONALE

Entro il **31 dicembre 2014**, dovrà essere definito il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Tale programma deve essere emanato con Decreto del *Presidente del Consiglio dei Ministri*, su proposta del *Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* e del *Ministro dello Sviluppo Economico* sentiti il

Ministro della Salute, la Conferenza unificata e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Per poter elaborare la proposta di Programma nazionale è indispensabile:

- Fase I: istituzione dell'ISIN: nomina del Direttore e contestualmente dei componenti della Consulta, determinazione del trattamento economico del Direttore e dei componenti della Consulta, riorganizzazione interna dell'ISPRA, regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN;
- Fase II: classificazione dei rifiuti radioattivi, su proposta dell'ISIN;
- Fase III: definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, sulla base della classificazione dei rifiuti radioattivi.

Ad oggi è stata avviata la procedura per la sola nomina del Direttore dell'ISIN.

QUADRO NORMATIVO RIGUARDANTE IL DEPOSITO NAZIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale devono essere conferiti al Deposito nazionale; tuttavia, in attesa della realizzazione del Deposito, gli stessi sono stoccati in via temporanea

- presso depositi temporanei appositamente realizzati per ospitare rifiuti provenienti da altre installazioni; oppure
- presso l'area su cui insiste l'impianto nucleare in fase di decommissioning.

In particolare per quest'ultima tipologia è accertata la non idoneità delle strutture esistenti allo stoccaggio **di lungo termine** [presenti a Caorso (PC),

Trino (VC), Saluggia (VC), Bosco Marengo (AL), Roma, Latina, Sessa Aurunca (CE), Rotondella (MT)].

L'attuale quadro normativo è caratterizzato dall'esistenza di **due norme** che disciplinano due distinte tipologie di deposito definitivo per i rifiuti radioattivi:

- *(Legge 368/2003)* **Deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza dei soli rifiuti radioattivi di III categoria:** è un deposito individuato dalla legge come opera di difesa militare di proprietà dello Stato da realizzare entro e non oltre il 31.12.2008. Tuttavia, non è stata data attuazione agli interventi ivi previsti.

La natura dei suddetti rifiuti ad alta attività è tale da non rendere utilizzabile ai fini dello smaltimento definitivo i depositi superficiali o comunque prossimi alla superficie, pertanto l'opzione di riferimento è il confinamento dei rifiuti in formazioni geologiche profonde la cui stabilità sia garantita da un'analisi approfondita delle modalità di formazione e della storia nell'arco di milioni di anni delle formazioni stesse. Nell'attesa dell'individuazione di una formazione geologica profonda idonea allo smaltimento definitivo, la soluzione prospettata è quella di deposito temporaneo di lunga durata;

- *(D.Lgs. 31/2010 e ss.mm.ii.)* **Deposito nazionale destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e dall'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile nucleare irraggiato provenienti dalla pregressa gestione degli impianti nucleari.** L'immagazzinamento provvisorio di lunga durata per i rifiuti ad alta

attività appare necessario nell'attesa dell'individuazione di una formazione geologica profonda idonea allo smaltimento definitivo.

Si evidenzia che la procedura e la relativa tempistica per l'individuazione del sito che ospiterà il Deposito nazionale, prevista ai sensi dell'art .27 del D.Lgs 31/2010 e smi, è già iniziata con la pubblicazione da parte dell'ISPRA, facente le funzioni dell'ISIN, della Guida Tecnica 29 in data 3 giugno 2014.

STATO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO

Gli impianti costruiti ed eserciti nell'ambito del pregresso programma nucleare non sono più in esercizio da molti anni, hanno in atto un programma di disattivazione e gestione dei rifiuti derivanti dalle precedenti attività di esercizio e custodiscono la maggior parte dei rifiuti radioattivi presenti in Italia.

Gli impianti per i quali sono in atto tali programmi di disattivazione sono gestiti dalla società di Stato Sogin S.p.A., costituita nel 1999 per realizzare lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari italiani e di gestire in sicurezza i rifiuti radioattivi.

Gli impianti gestiti dalla Sogin S.p.A. sono i seguenti:

- Centrale nucleare “Enrico Fermi” – Comune di Trino Vercellese (VC);
- Centrale nucleare di Caorso – Comune di Caorso (PC);
- Centrale nucleare di Latina – Comune di Latina;
- Centrale nucleare del Garigliano – Comune di Sessa Aurunca (CE);
- Impianto pilota di riprocessamento EUREX – Comune di Saluggia (VC);

- Impianto pilota di riprocessamento ITREC – Comune di Rotondella (MT);
- Impianto Plutonio - Centro Ricerche ENEA della Casaccia (RM);
- Impianto OPEC - Centro Ricerche ENEA della Casaccia (RM);
- Impianto di fabbricazione del combustibile nucleare FN – Comune di Bosco Marengo (AL);

A questi si aggiungono:

- le installazioni del Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA), gestito dalla Commissione Europea;
- il Deposito Avogadro nel Comune di Saluggia (VC) di proprietà della Deposito Avogadro S.r.l. controllata al 100% da Fiat Partecipazioni S.p.A.;
- alcuni centri per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti di origine medica, industriale e di ricerca come ad esempio le installazioni della Nucleco S.p.A. presso il Centro Ricerche ENEA della Casaccia (RM).

Infine, nella Centrale di Trino e nel Deposito Avogadro è ancora presente combustibile nucleare esaurito.

Le linee politiche di gestione del combustibile nucleare esaurito sono state emanate dal Governo Italiano con:

- la Direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 28.03.2006, che prevede il trasporto all'estero del combustibile nucleare irraggiato ancora presente sul territorio nazionale presso le centrali nucleari dismesse per essere riprocessato;
- la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10.08.2009, che prevede il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi derivanti dai contratti di riprocessamento stipulati dall'Enel dopo il 1977 con la British Nuclear Fuels

Limited (BNFL) ora Nuclear Decommissioning Authority (NDA), ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettera b) del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 02.12.2004.

Con riferimento a quest'ultima direttiva di indirizzi strategici e operativi, la Sogin S.p.A. avrebbe dovuto procedere a definire con la NDA un accordo di sostituzione e minimizzazione dei rifiuti di media e bassa attività nonché di quelli ad alta attività derivanti dal riprocessamento del combustibile ad uranio naturale, con una minore quantità di rifiuti, radiologicamente equivalente, ad alta attività vetrificati e prevedendo comunque un numero invariato di contenitori di rifiuti vetrificati ad alta attività rispetto all'opzione senza sostituzione e minimizzazione, pari a quattro. La suddetta trattativa relativa all'accordo tra Sogin S.p.A. e NDA che prevede una precisa tempistica per il rientro in Italia dal Regno Unito dei rifiuti radioattivi in oggetto, non avrebbe prodotto progressi tangibili. Da parte britannica viene sottolineata l'urgenza di definire **entro il prossimo gennaio 2015** il suddetto accordo in assenza del quale la NDA procederà **a notifica contrattuale nei confronti del Governo Italiano chiedendo la ricezione dei rifiuti entro tre anni.**

Ai sensi della stessa Direttiva, la Sogin S.p.A. avrebbe, inoltre, dovuto prevedere il rientro dei rifiuti radioattivi ad alta attività vetrificati, indicati nell'Accordo Italia – Francia, compatibilmente con la disponibilità del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Sul punto, si evidenzia che l'Italia deve adempiere anche agli obblighi presi con l'Accordo governativo siglato a Lucca nel 2006 tra Italia e Francia per l'effettuazione del riprocessamento in Francia del combustibile nucleare irraggiato proveniente dagli impianti nucleari italiani. Al riguardo, nel febbraio 2014, la competente Autorità francese, non ritenendo rispettati dall'Italia i tempi previsti dalle disposizioni di legge vigenti per

l'individuazione e la realizzazione del Deposito nazionale, ha formalmente comunicato all'Italia **il diniego** al trasferimento in Francia del combustibile nucleare irraggiato della centrale nucleare di Trino (VC) e del Deposito Avogadro S.p.A. di Saluggia (VC).

Da quanto sopra esposto, si evidenzia che la problematica in oggetto è strettamente connessa alla definizione del Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché ai concreti progressi nel processo di localizzazione e realizzazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Il Programma Nazionale, che prevede, tra l'altro, eventuali accordi con gli Stati membri o Paesi terzi sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45 deve essere emanato con Decreto del *Presidente del Consiglio dei Ministri*, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del *Ministro dello Sviluppo Economico* sentiti il *Ministro della Salute*, la *Conferenza unificata* e l'*Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)*.

Tuttavia, per poter elaborare la proposta di Programma nazionale, come precedentemente detto, è indispensabile dare piena attuazione alle propedeutiche disposizioni previste dal D.Lgs. 45/2014.

ESPOSIZIONI PROLUNGATE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Nel corso degli ultimi anni, sono emerse numerose situazioni caratterizzate dalla presenza di esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti ad esempio da:

- contaminazione radioattiva (derivante da un'emergenza radiologica, fusione accidentale di una sorgente, ecc.);
- contaminazione congiunta di tipo radioattivo e non radioattivo;
- pratiche con sorgenti di radiazioni non più in atto (ex depositi rifiuti radioattivi, ospedali o case di cura, ecc.) o rinvenimento di sorgenti;
- materiali/residui, generalmente non considerati radioattivi, provenienti da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni e che contengono radionuclidi naturali in concentrazioni tali da provocare un aumento significativo dell'esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e la contaminazione dell'ambiente (cosiddetti NORM - *Naturally Occurring Radioactive Materials*).

Le situazioni sopra descritte ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126-bis (Interventi nelle esposizioni prolungate) del D.Lgs. n. 230/1995. In tutte le vicende segnalate sono emerse questioni relative sostanzialmente alla titolarità del procedimento amministrativo e alle procedure da adottarsi nel singolo caso specifico.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, con questo Ministero e con l'ISPRA – Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, sta predisponendo una circolare per fornire alle Prefetture le indicazioni operative in merito agli interventi da effettuare nelle suddette esposizioni prolungate a radiazioni ionizzanti.

